



COMUNE DI BROSSO

C.A.P. 10080

PROVINCIA DI TORINO

Tel 0125-795158-795133

Fax 0125-795248

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 30/11/2004

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA E RURALE: APPROVAZIONE.

L'anno duemilaquattro il giorno trenta del mese di novembre alle ore 21.00 in BROSSO nel Palazzo Comunale, e nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione nelle persone dei signori:

		PRESENTE	
		SI	NO
1. PRESBITERO BRACCO Pier Luigi	Sindaco		X
2. CALVI Simonetta	Consigliere		X
3. VOIGLIO Fausto	Consigliere	X	
4. CAU Mario	Consigliere	X	
5. BOVIO Aldo	Consigliere	X	
6. VOLA Umberto	Consigliere		X
7. BOVIO Livio	Consigliere	X	
8. BRUNETTO Dario	Consigliere	X	
9. VIGLIERMO BRUSSO Ilario	Consigliere	X	
10. CATRANO Mario	Consigliere		X
11. PERALMA Franco	Consigliere		X
12. SPATARO Emilio	Consigliere	X	

Dei consiglieri non presenti, come sopra indicati, giustificano l'assenza:
=====.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale: Dr. Ezio IVALDI
Assume la presidenza il Signor VIGLIERMO BRUSSO Ilario, Vice Sindaco, che, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatato che sono presenti 7 Consiglieri su 12 assegnati al Comune (assenti PRESBITERO BRACCO, PERALMA, CATRANO, VOLA e CALVI) e che pertanto è stato raggiunto il numero legale affinché il Consiglio possa validamente deliberare;

- Udita la lettura della proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, allegata al presente verbale;
- Dato atto che il Sindaco illustra i documenti oggetto di esame ed approvazione del punto all'ordine del giorno;
- Dopo ampio ed esauriente dibattito consiliare, scaturito dalla relazione del Sindaco;

Con votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito:

presenti	7
votanti	7
astenuti	==
favorevoli	7
contrari	==

e pertanto con voto unanime FAVOREVOLE

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione qui allegata per farne parte integrante e sostanziale ad oggetto: "REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA E RURALE: APPROVAZIONE".

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA E RURALE:
APPROVAZIONE.

IL SINDACO

Visti lo Statuto comunale, in particolare l'articolo 75 "Regolamenti" ed il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 267/2000, in particolare l'articolo 3, comma 4, inerente la potestà regolamentare degli enti locali;

Considerato che il vigente regolamento di Polizia urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23/06/1973, non è aggiornato alle modifiche introdotte nel frattempo dalla legislazione nazionale ed in particolare al D. Lgs. 267/2000;

Considerato inoltre che è volontà di quest'Amministrazione procedere alla revisione completa del regolamento per adeguarlo alle condizioni di vita attuali ed integrarlo con un regolamento specifico per la polizia rurale;

Vista la bozza predisposta dagli uffici comunali e composta di n. 73 articoli;

Ritenuto necessario ed opportuno nonché volontà di questa Amministrazione provvedere all'approvazione del regolamento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio amministrativo ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000 e dato atto che il presente atto non comporta assunzione di spese o diminuzione di entrate e pertanto, ai sensi del medesimo articolo, non necessita del parere di regolarità contabile;

PROPONE

1) di approvare il Regolamento comunale di polizia urbana e rurale costituito da n. 73 articoli secondo il testo che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di demandare al responsabile per il servizio amministrativo tutti gli adempimenti necessari per l'esecuzione del presente provvedimento;

Ai sensi dell'articolo 75, comma 6, dello Statuto comunale, il regolamento di contabilità entrerà in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione della presente, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del TUEL 267/2000, e sarà soggetto ad una seconda pubblicazione all'albo pretorio per una durata di 15 giorni ad avvenuta esecutività della stessa.



COMUNE DI BROSSO

C.A.P. 10080

PROVINCIA DI TORINO

Tel 0125-795158-795133

Fax 0125-795248

Piazza Sclopis, 1 - 10080 - (To)

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI POLIZIA
URBANA E RURALE**

INDICE DEL REGOLAMENTO

TITOLO I - POLIZIA URBANA

- ART.1 - Oggetto del Regolamento
- ART.2 - Soggetti
- ART.3 - Suolo pubblico-Occupazione-Lavori e depositi
- ART.4 - Attività vietate
- ART.5 - Concessione
- ART.6 - Sistemazione dei materiali depositati sul suolo pubblico
- ART.7 - Concessione temporanea di occupazione del suolo pubblico
- ART.8 - Proroga della concessione temporanea
- ART.9 - Ripristino e pulizia del suolo pubblico
- ART.10 - Decadenza della concessione
- ART.11 - Divieto di campeggio libero
- ART.12 - Divieto di imbrattare il suolo pubblico
- ART.13 - Divieto di lavaggio veicoli
- ART.14 - Deposito e raccolta dei rifiuti solidi urbani
- ART.15 - Raccolta di rifiuti con contenitori
- ART.16 - Divieto di spostamento di contenitori
- ART.17 - Sgombero della neve nell'abitato
- ART.18 - Rami e siepi
- ART.19 - Pulizia fossati
- ART.20 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
- ART.21 - Servizi igienici nei locali pubblici
- ART.22 - Esposizione di panni e tappeti
- ART.23 - Innaffiamento di fiori su balconi o finestre
- ART.24 - Divieto di imbrattare i passanti
- ART.25 - Utilizzo di strumenti musicali ed apparecchi sonori
- ART.26 - Esercenti commerciali, fiere e mercati, suonatori ambulanti, cantanti e simili, accantonaggio
- ART.27 - Attività produttive ed edilizie rumorose
- ART.28 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali
- ART.29 - Uso dei dispositivi antifurto
- ART.30 - Sosta o fermata di veicoli a motore
- ART.31 - Animali di affezione
- ART.32 - Custodia e tutela degli animali
- ART.33 - Cani
- ART.34 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato
- ART.35 - Canali di gronda e di scolo per acque pluviali
- ART.36 - Canne fumarie e dispositivi per la dispersione dei gas tossici
- ART.37 - Accensioni di fuochi
- ART.38 - Divieto di arrampicarsi e di scuotere i sostegni dei segnali stradali e gli elementi di arredo urbano
- ART.39 - Copertura dei pozzi, vasche, cisterne, ecc.
- ART.40 - Nettezza delle facciate degli edifici
- ART.41 - Fontanelle pubbliche
- ART.42 - Tutela dei giardini pubblici e delle aree verdi delimitate
- ART.43 - Uso dei parchi gioco e delle aree per attività ricreative
- ART.44 - Contrassegni del Comune

TITOLO II - POLIZIA RURALE

- ART.45 - Oggetto del Regolamento
- ART.46 - Organi preposti all'espletamento del servizio
- ART.47 - Provvedimenti di polizia rurale
- ART.48 - Divieto d'ingresso nei fondi altrui
- ART.49 - Divieto di scarico
- ART.50 - Pascolo degli animale
- ART.51 - Transumanza
- ART.52 - Divieto di raccolta
- ART.53 - Detenzione di animali ad uso d'affezione e da cortile
- ART.54 - Smaltimento acque superficiali
- ART.55 - Gestione di fossi, canali e ripe
- ART.56 - Distanze per fossi e canali
- ART.57 - Irrigazione
- ART.58 - Salvaguardia dello stato dei luoghi
- ART.59 - Ripristino dello stato dei luoghi
- ART.60 - Piantumazione di alberi, siepi e recinzioni
- ART.61 - Piantumazione di alberi ad alto fusto presso i confini
- ART.62 - Rami protesi e radici
- ART.63 - Igiene negli insediamenti rurali
- ART.64 - Arature,trasporti di letame
- ART.65 - Spargimento di liquami zootecnici
- ART.66 - Trattamenti antiparassitari in prossimità di abitazioni
- ART.67 - Animali morti
- ART.68 -Accensione fuochi
- ART.69 - Inquinamento
- ART.70 -Scarico abusivo
- ART.71 - Esche avvelenate
- ART.72 - Nidi di uccelli
- ART.73 - Norma finale, rinvio ed entrata in vigore

TITOLO I

POLIZIA URBANA

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente titolo del Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

ART. 2 - Soggetti

Il servizio di polizia urbana, preordinato al buon uso del pubblico demanio e ad assicurare l'ordinario svolgimento della vita pubblica e privata nonché il disciplinato andamento dei servizi pubblici locali, è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli agenti municipali e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive funzioni.

ART. 3 - Suolo pubblico - Occupazione - Lavori e depositi

Per suolo pubblico si intende tanto il suolo che costituisce la proprietà demaniale pubblica, come il terreno di proprietà privata, soggetto a servitù di pubblico passaggio. Le occupazioni di suolo pubblico, nonché le modalità per l'esecuzione dei lavori nello stesso sono disciplinati dalle norme del presente regolamento e da quelle del C.d.S. D.lgs. 30.04.92 N. 285 e succ. modif.

ART. 4 - Attività vietate

1. Sul suolo pubblico è vietato:

- a) lavare i veicoli;
- b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi e il gioco del calcio praticato su vie e pubbliche piazze;
- c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- f) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali;
- i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.

2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

ART. 5 - Concessione

E' fatto divieto di occupare suolo pubblico, anche temporaneamente, senza specifico atto di concessione. La relativa richiesta, da parte degli interessati, deve essere corredata, ove occorra, della necessaria documentazione.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tassa.

Il suolo pubblico deve essere utilizzato esclusivamente per i motivi indicati nella concessione.

ART. 6 - Sistemazione dei materiali depositati sul suolo pubblico

Il deposito, sulle strade o piazze, di materiale, specie se edilizio - una volta autorizzato - deve comportare la recinzione del luogo nonché la copertura, con mezzi idonei (quali assiti, stuoie, ecc.), del materiale stesso.

ART. 7 - Concessione temporanea di occupazione del suolo pubblico

Il titolare della concessione temporanea di occupazione del suolo pubblico, deve sottostare alle seguenti condizioni:

- a. limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescrittagli, pena la decadenza della facoltà concessagli;
- b. ripristinare, al termine del periodo fissato, le condizioni originarie del suolo occupato.

ART. 8 - Proroga della concessione temporanea

Qualora il termine prefisso per il compimento delle opere sia decorso e per ragioni motivate il concessionario non abbia potuto ultimare le opere, dietro richiesta esaurientemente giustificativa, il funzionario responsabile potrà concedere una congrua proroga.

ART. 9 - Ripristino e pulizia del suolo pubblico

1. Le aree che sono state oggetto di occupazione temporanea, al termine del periodo concesso, dovranno essere lasciate in stato di perfetto ordine e pulizia.
2. Gli eventuali materiali di risulta dovranno essere trasportati, a cura del concessionario, nelle apposite discariche .
3. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
4. Gli esercenti attività commerciali ambulanti sono tenuti, dopo aver terminato le operazioni di vendita, a lasciare il suolo pubblico pulito e sgombero da rifiuti.

ART. 10 - Decadenza della concessione

Si procederà alla pronuncia della decadenza della concessione del suolo pubblico:

1. per aver tenuto i materiali e le attrezzature in disordine e in modo indecoroso;
2. quando, senza giustificato motivo, non si sia fatto uso continuativo dell'area avuta in concessione per due terzi della durata della validità della concessione medesima;
3. per l'inosservanza delle prescrizioni alle quali la concessione è stata rilasciata.

Art. 11 - Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con

serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

2. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

ART. 12 - Divieto di imbrattare il suolo pubblico

E' vietato imbrattare, in qualsiasi maniera, il suolo pubblico con rifiuti, spazzature, carta e con qualsiasi altra sostanza solida o liquida.

Qualora, durante le operazioni di carico e scarico di cose o nell'esecuzione di qualunque altro atto permesso dalle norme vigenti, si dovesse verificare la caduta di oggetti o detriti sul suolo, dovrà provvedersi alla loro tempestiva asportazione e alla perfetta ripulitura del manto stradale.

ART. 13 - Divieto di lavaggio veicoli

Sulle aree di circolazione pubbliche è fatto divieto di lavare veicoli, anche se tali operazioni siano eseguite senza fare uso di acqua potabile.

ART. 14 - Deposito e raccolta dei rifiuti solidi urbani

Indipendentemente dal sistema di raccolta adottato (sacchi a perdere, contenitori) debbono essere osservate le seguenti norme generali:

- i rifiuti ammessi sono esclusivamente quelli solidi urbani derivanti da insediamenti civili in genere o anche industriali, agricoli, artigianali, commerciali, ecc., purché i rifiuti siano assimilabili a quelli urbani;
- non sono ammessi, oltre ai rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, artigianali, agricoli, ecc., non assimilabili agli urbani, i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o scavi, le apparecchiature deteriorate ed obsolete, i veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti, i fanghi derivati dalle operazioni delle acque usate, i rifiuti tossici e nocivi, i materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, ecc.), gli esplosivi, i materiali radioattivi, le carogne di animali.

ART. 15 - Raccolta di rifiuti con contenitori

E' vietato introdurre, nei contenitori per la raccolta dei rifiuti, oggetti di grosso volume ed imballaggi in genere al fine di non impegnare, inutilmente, lo spazio a disposizione. Carta e cartone, vetro, plastica, ingombranti, sfalci e residui di potatura, devono essere conferiti presso il centro di raccolta differenziata.

E' vietato estrarre dai medesimi contenitori, qualsiasi oggetto o materiale ivi depositato.

ART. 16 - Divieto di spostamento di contenitori

E' vietato spostare, dai luoghi ove sono stati collocati, i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

ART. 17 - Sgombero della neve nell'abitato

Nei centri abitati, in presenza di precipitazioni nevose, ogni proprietario o inquilino è tenuto a provvedere tempestivamente allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti gli immobili di loro proprietà o da loro occupati.

Qualora non esista marciapiede rialzato deve essere sgomberato uno spazio sufficiente al transito dei pedoni e, comunque, di profondità non inferiore ad un metro.

Gli stessi soggetti devono altresì provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre

sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione delle neve ivi depositata.

La neve deve essere ammassata in modo da non arrecare ingombro a persone e mezzi mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

ART. 18 - Rami e siepi

1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore a metri 3,00, al di sopra del marciapiede, e metri 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.

3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

ART. 19 - Pulizia fossati

1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

ART. 20 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

ART. 21 - Servizi igienici nei locali pubblici

Agli esercenti di bar, caffè, trattorie, osterie, ed in genere dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici.

ART. 22 - Esposizione di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

ART. 23 - Innaffiamento di fiori su balconi o finestre

Nell'innaffiare vasi di fiori, posti sulle finestre o balconi, deve essere evitata la caduta di acqua sulle proprietà o strade sottostanti.

ART. 24 - Divieto di imbrattare i passanti

In presenza di pozzanghere, fanghiglia o neve, i conducenti di veicoli dovranno tenere un comportamento di guida tale da evitare, in qualunque modo, di bagnare, imbrattare o inzacccherare le persone in fase di attraversamento delle strade, oppure in transito o in sosta sui marciapiedi.

Art. 25 - Utilizzo di strumenti musicali ed apparecchi sonori

1. In tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio e' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
2. Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
3. Il funzionamento per pubblicità di apparecchi radio ed altri apparecchi radiotelevisivi ed apparecchi riproducenti suoni, è consentito all'interno dei negozi di vendita, a condizione che la tonalità del suono sia tenuta bassa, in modo da non arrecare disturbo alla pubblica quiete.

ART. 26 - Esercenti commerciali, fiere e mercati, suonatori ambulanti, cantanti e simili, accattonaggio

E' vietato agli esercenti il commercio, sia a posto fisso che ambulante, arrecare disturbo con grida, suoni e schiamazzi e di importunare il pubblico con insistenti offerte di merci. Durante lo svolgimento di fiere e mercati l'uso dei mezzi sonori è consentito, purché non venga arrecata molestia ai visitatori ed agli altri venditori. Ai suonatori ambulanti, regolarmente autorizzati, è vietato suonare nei pressi delle scuole, chiese, ed uffici pubblici. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.

ART. 27 - Attività produttive ed edilizie rumorose

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle ore 14 alle 20.00 dei giorni feriali.
3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
4. Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
5. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.

ART. 28 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.

ART. 29 - Uso dei dispositivi antifurto

1. I dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme; per le civili abitazioni tale obbligo si applica nel caso di assenza degli occupanti.
3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile e con i limiti di cui al comma 1. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

ART. 30 - Sosta o fermata di veicoli a motore

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

ART. 31 - Animali di affezione

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

ART. 32 - Custodia e tutela degli animali

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo; a questo proposito i conduttori di animali dovranno essere provvisti di appositi attrezzi (paletta, sacchetto, ecc.) per la rimozione delle feci.
 - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sugli spazi ed aree pubbliche nonchè in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio;
 - d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
2. Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.

ART. 33 - Cani

- a) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani di indole mordace idonea museruola.

- b) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria ed i cani pastori nei momenti in cui sono adibiti a custodia di mandrie e greggi
- c) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
- d) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
- e) E' vietato l'ingresso di cani negli esercizi pubblici.
- f) Ogni cane deve essere iscritto all'Anagrafe Canina.

ART. 34 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

1. Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.
2. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

ART. 35 - Canali di gronda e di scolo per le acque pluviali

I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

Le acque piovane che scolorano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate secondo le prescrizioni del Regolamento Edilizio, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nell'apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

ART. 36 - Canne fumarie e dispositivi per la dispersione dei gas tossici

Ogni fabbricato di civile abitazione, ogni officina, bottega o laboratorio ed ogni altro edificio ove si pratica l'uso del fuoco in focolari, fornelli, stufe, fucine e simili e dove, necessariamente, si sviluppi per mezzo di qualsiasi materia o prodotto naturale o artificiale una combustione deve essere fornito di canne di tiraggio, a perfetta tenuta per la fuoriuscita del fumo.

Le canne fumarie debbono essere prolungate fino al tetto.

L'uso delle canne fumarie è regolato dalle normative vigenti in materia.

ART. 37 - Accensioni di fuochi

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
2. E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 52 c.2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

ART. 38 - Divieto di arrampicarsi e di scuotere i sostegni dei segnali stradali e gli elementi di arredo urbano

E' vietato arrampicarsi sui monumenti, sui pali di sostegno dei punti luce e sulle inferriate o cancellate di proprietà comunale.

E' pure vietato scuotere o danneggiare i sostegni dei segnali stradali e gli elementi di arredo urbano in genere.

E' vietato l'uso delle attrezzature dei parchi giochi, dai soggetti di età superiore ai 14 anni.

ART. 39 - Copertura dei pozzi, vasche, cisterne, ecc.

I pozzi, le vasche, le cisterne e simili, devono essere muniti di idonee protezioni, al fine di evitare qualsivoglia situazione di pericolo per persone e/o animali.

ART. 40 - Nettezza delle facciate degli edifici

E' vietato imbrattare i muri.

Nei centri abitati gli edifici e le mura di cinta, dovranno essere mantenuti - a cura dei proprietari - nette da erbe ed altre vegetazioni allignanti negli interstizi delle opere murarie.

Ogni proprietario o inquilino è tenuto a provvedere all'eliminazione di erbe ed altra vegetazione che si sviluppi sui marciapiedi antistanti gli immobili di loro proprietà o da loro occupati.

Qualora non esista marciapiede rialzato deve essere tenuto libero da erbe e vegetazione uno spazio sufficiente al transito dei pedoni e, comunque, di profondità non inferiore ad un metro.

I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

ART. 41 - Fontanelle pubbliche

E' vietato lasciare aperti i rubinetti delle fontanelle pubbliche.

E' altresì vietato allacciarsi alle pubbliche fontanelle per irrigazione di orti e giardini.

ART. 42 - Tutela dei giardini pubblici e delle aree verdi delimitate.

Nei giardini pubblici e nelle aree verdi delimitate è vietato calpestare le aiuole, cogliere fiori o, comunque, danneggiare le piante e gli arredi ivi collocati.

E' altresì vietato transitare con veicoli a motore, salvo autorizzazione, ed introdurre animali di qualunque genere, anche se muniti di guinzaglio o museruola, in tali aree.

ART. 43 - Uso dei parchi gioco e delle aree per attività ricreative

L'utilizzo delle aree attrezzate a "parchi gioco" o per attività ricreative (campetti di calcio, piastre polivalenti, piste di pattinaggio, campi da bocce, ecc.) , poste all'interno di aree residenziali, può avvenire di norma durante le ore diurne o sulla base di specifici orari e specifiche prescrizioni indicate su appositi cartelli poste in prossimità delle aree stesse.

ART. 44 - Contrassegni del Comune

E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

TITOLO II

POLIZIA RURALE

ART. 45 Oggetto del Regolamento

Il presente titolo del Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale ha lo scopo di assicurare sul territorio di competenza:

- la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dalla Stato e dalla Regione nonché delle disposizioni emanate dagli Enti al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali nell'interesse dell'attività agraria;
- il rispetto dell'ambiente naturale nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii ed altre opere di drenaggio e difesa del territorio;
- il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico.

Le presenti norme si applicano nelle zone rurali del territorio comunale o comunque destinate ad usi agricoli.

ART. 46 Organi preposti all'espletamento del servizio

Il servizio di Polizia Rurale viene svolto dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Municipale. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e dal Corpo Forestale dello Stato e della Regione.

ART. 47 Provvedimenti di polizia rurale

Il Sindaco o i Funzionari comunali possono emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento, in forza delle competenze loro attribuite dalle leggi, finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni e al ripristino dello stato dei luoghi.

Le ordinanze di cui trattasi devono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti oltre che l'autorità a cui rivolgersi per l'opposizione.

ART. 48 Divieto d'ingresso nei fondi altrui

E' vietato l'ingresso nei fondi altrui comunque recintati o delimitati a norma dell'art. 637 del Codice Penale eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le colture in atto, salvo i casi previsti dall'art. 843 del Codice Civile. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi e aree agro-silvo-pastorali o incolti, nonché di manufatti rurali e agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario o dei legittimi beneficiari.

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi.

ART. 49 Divieto di scarico

E' vietato il deposito e lo scarico di qualsiasi tipo di materiale sugli altrui fondi.

ART. 50 Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere opportunamente custodito in modo da non arrecare danni a fondi di terzi o arrecare danni alla viabilità.
Per il pascolo su terreni demaniali è necessaria la autorizzazione comunale; per il pascolo su terreni privati è necessaria la preventiva autorizzazione del proprietario.
Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.

ART. 51 Transumanza

I proprietari di greggi o mandrie in transumanza devono rispettare le seguenti norme:

- se prevedono di utilizzare la normale viabilità del territorio comunale, devono chiedere preventiva autorizzazione comunale;
- se prevedono di utilizzare pascoli demaniali o di privati devono chiedere autorizzazione anticipata rispettivamente al Sindaco ed ai proprietari dei fondi privati;
- evitare le strade Statali e Provinciali per percorrenze superiori ai 400 metri. Nel percorrere vie comunali e vicinali, il gregge non può occupare più di mezza carreggiata; i custodi dovranno essere presenti sia in testa che a fine gregge per segnalarne la presenza ed il potenziale pericolo a terzi ed accelerare, per quanto possibile, il tempo di percorrenza;
- essere in possesso se richiesta dal Comune, di una polizza assicurativa per i danni potenziali che il gregge può arrecare;
- divieto di transito in centro urbano in presenza di percorsi alternativi.

ART. 52 - Divieto di raccolta

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi altrui anche se su questi sia stata effettuata la raccolta dei prodotti.

ART. 53 – Detenzione di animali ad uso d'affezione e da cortile

I proprietari di animali d'affezione e da cortile, sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari relativi ad ogni specie, per evitare maltrattamenti agli animali e non procurare molestie a terzi e ad altri animali di terzi.

I proprietari di cani sono tenuti all'obbligo della registrazione all'Anagrafe Canina.

Si fa riferimento in particolare a:

tutte le cure e vaccinazioni ritenute necessarie per ogni specie e considerate dalle Leggi Sanitarie vigenti fondamentali per la normale profilassi;
rispettare le Norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, paddock, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente, in modo da evitare che l'animale possa creare disturbo a persone terze con emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza;
contenere i disturbi (es. abbaiare frequente, ululati, canti frequenti e prolungati, ecc.) che gli animali potrebbero arrecare a persone terze specie durante certi periodi dell'anno (periodi degli amori, cambio delle stagioni, ecc.) e legati alla fisiologia e all'indole di ogni specie;
i cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili, non recintate e frequentate da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti o, in casi particolari, assicurati ad idonea catena la cui lunghezza minima dovrà essere di sei metri;
i cani portati a passeggio in luoghi pubblici e frequentati da persone terze, specie bambini, devono essere tenuti a guinzaglio, provvisti di museruola nel caso in cui l'animale sia di indole aggressiva o appartenente a razze notoriamente aggressive e sempre quando l'animale sia di taglia grande. Il proprietario inoltre dovrà provvedere all'asporto di eventuali deiezioni solide prodotte dall'animale in luoghi che possano creare disagi a persone terze, e cioè in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e quelli da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati, in presenza del proprietario, per la guardia delle greggi e per la caccia.

ART. 54 - Smaltimento acque superficiali

I fabbricati rurali devono essere muniti di pluviali per il convogliamento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua, in modo da evitare danni a persone, alle strade e ai fondi attigui.

Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati rurali ed impermeabilizzate (cortili, aie), purché le stesse non siano interessate da imbrattamento di materiali organici o prodotti inquinanti.

Le superfici scoperte interessate da imbrattamento di materiale organico o inquinante (concimaie, paddok di stalle esterne, silos per foraggi a trincea o a platea, aree di lavaggio dei carri botte o delle macchine per i trattamenti antiparassitari, ecc.) e a contatto con le acque piovane, con produzione di reflui, devono essere dotate di vasche di raccolta e stoccaggio per la maturazione dei liquami e successivo smaltimento, su suolo agricolo o in strutture di trattamento, a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche dei reflui e delle modalità di utilizzo da parte dell'azienda agricola.

I terreni confinanti con strade pubbliche in genere devono essere provvisti, in adiacenza alla strada, di fossi adeguatamente dimensionati in grado di smaltire le acque piovane ed evitare che le medesime invadano o permangano sulla sede stradale.

Per i terreni nei quali, per la loro natura e pendenza, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo e le acque piovane defluiscano nelle cunette delle strade medesime, i proprietari di tali terreni o chi per essi sono tenuti a effettuare lo spurgo delle cunette una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

ART. 55 - Gestione di fossi, canali e ripe.

I proprietari o i conduttori devono:

- mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile;
- mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato o da qualsiasi altro materiale, oltre che dalla vegetazione in modo da garantire il libero deflusso delle acque;
- non modificare, interrompere o alterare il percorso e la dimensione di fossi, rii e bealere.

I proprietari e gli utenti di canali e fossi artificiali, esistenti lateralmente o in contatto delle strade, sono obbligati a impedire che le acque invadano la sede stradale provocando danni alla strada stessa e alle sue pertinenze.

La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo tale che non derivi danno alle opere stradali formando, all'occorrenza, un controfosso.

I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere; al fondo superiore nel caso di modifica morfologica che alteri le condizioni preesistenti è fatto obbligo di provvedere a propria cura e spese ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione tra le parti.

Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade interpoderali.

Per fossi e canali si intendono i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

Le tombinature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno essere parimenti mantenute, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l'acqua, a cura e a spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali, provocando un restringimento della sezione di deflusso.

Non sono consentiti accessi carrai senza tombinatura e non muniti di griglia idonea per la raccolta delle acque di scolo.

Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata l'incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Comune può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino.

In casi diversi l'Amministrazione riterrà, comunque, obbligati in solido sia il proprietario che l'utilizzatore dei terreni, a qualsiasi titolo, sia esso affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario ecc..

Per i fossi situati lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi considerati di utilità pubblica l'Amministrazione provvede ad individuare tutti gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque.

Per fossi di pubblica utilità si intendono i fossi individuati anche sul suolo privato indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale.

E' vietato, inoltre, qualunque atto, fatto o opera che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e l'idoneità all'uso a cui sono stati destinati gli argini, i loro accessori e manufatti. Parimenti è vietato degradare o danneggiare le infrastrutture di raccolta e regimazione delle acque meteoriche.

ART. 56 - Distanze per fossi e canali

Per lo scavo di fossi privati, si deve osservare una distanza dal confine almeno pari alla profondità del fosso.

Tale distanza non viene osservata qualora il fosso sia aperto con il consenso di ambedue i confinanti.

ART. 57 Irrigazione.

Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di acqua irriguato non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private.

Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private; è comunque fatto divieto di bagnare le strade pubbliche o d'uso pubblico.

Qualora circostanze eccezionali determinino periodi di carenza idrica, il Comune può ordinare la sospensione o la limitazione dell'attività di irrigazione.

E' vietato usare pozzi per l'irrigazione o effettuare trivellazioni per la ricerca dell'acqua senza le previste autorizzazioni regionali e comunali.

I pozzi aperti devono comunque essere muniti di idonea protezione, atte a prevenire la caduta di persone o animali, e adeguatamente segnalati.

ART. 58 - Salvaguardia dello stato dei luoghi.

E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura e alle opere d'arte connesse alle strade comunali. E' fatto divieto altresì di ostruire la sede delle strade comunali in tutto od in parte mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico.

E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura o con una condotta di guida non appropriata dei mezzi agricoli (es.: brusche partenze o frenate, derapate, ecc.) ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati.

L'attraversamento di strade comunali e vicinali con condutture di acqua permanenti comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e il mantenere le condotte e i ponti in modo che non derivi danno al fondo stradale stesso. Gli attraversamenti e i ponti devono essere eseguiti secondo le prescrizioni dettate dall'ufficio tecnico comunale.

ART. 59 - Ripristino dello stato dei luoghi.

Qualora risulti che il conduttore o il proprietario di un fondo si sia impossessato di parte di sedime destinato a viabilità, bealere, fossi, rii, canali o altra superficie di uso pubblico, sarà soggetto all'obbligo di riconfinamento ed al ripristino delle aree stesse (sedi stradali, fossi, rii, canali, ecc.) sostenendone tutte le spese conseguenti, comprese eventuali spese legali.

In caso di inottemperanza ai lavori di ripristino, i medesimi saranno effettuati a cura del Comune con rivalsa piena ed incondizionata sugli inadempienti. Il soggetto responsabile della

manomissione o alterazione dello stato dei luoghi sarà inoltre soggetto ad una sanzione amministrativa commisurata alla superficie di strada o alla lunghezza di fossi, rii e canali manomessi; la sanzione amministrativa potrà essere eventualmente trasformata in prestazioni d'opera.

ART. 60 - Piantumazione di alberi, siepi e recinzioni.

La piantumazione di alberi e di siepi lungo le sedi viarie per arredo ovvero per coltura del terreno o del bosco, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal Codice Civile e dalle Leggi forestali nonché dal codice della strada.

I canali, le bealere, i rii e i fossi devono avere un lato completamente libero da alberi e siepi per agevolare le operazioni di manutenzione. In caso contrario gli alberi e le siepi devono essere piantati a una distanza di almeno quattro metri. I proprietari o aventi causa devono garantire tramite la pulizia dei medesimi, il regolare deflusso delle acque.

I proprietari di fondi sono tenuti a regolare le siepi in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare. In particolare, a partire da 20 metri dalla tangenza delle curve e 20 metri oltre, a tutto lo sviluppo della curva, le siepi non dovranno avere altezza superiore a metri 0,80. Le recinzioni dei fondi agricoli devono essere costruite in base alle disposizioni contenute nel Piano Regolatore, nelle norme di attuazione o negli strumenti attuativi dello stesso.

ART. 61 - Piantumazione di alberi ad alto fusto presso i confini.

Per la piantumazione di piante di alto fusto, sia in coltura specializzata che su filare singolo, la distanza dai confini è fissata in dieci metri. Questa distanza potrà essere derogata in caso di accordi tra i proprietari confinanti, fatte salve comunque le disposizioni del Codice Civile.

Per i terreni latitanti a strade vicinali e comunali, le piante sopra dette devono essere piantate alle distanze previste dal Codice della strada.

Le coltivazioni di alberi di alto fusto devono distare dalle abitazioni ed edifici, anche rurali, quindici metri, salvo diversi accordi tra i proprietari confinanti nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile.

ART. 62 - Rami protesi e radici

I proprietari di alberi e siepi a confine di strade, sono obbligati alla loro cura in modo da non restringere o danneggiare la sede stradale e tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale (come definito dal Codice della strada) nascondendo la segnaletica o compromettendo la visuale.

L'obbligo è esteso a tutte le strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private se assoggettate a servitù di passaggio.

Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami, ramaglie, foglie e frutti di fondi privati, vengono a cadere sul piano stradale, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I proprietari di alberi e siepi a confine di canali sono obbligati al taglio dei rami che si protendono oltre il ciglio onde evitare la caduta degli stessi nei canali.

Per ciglio si intende il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale ed il piano di campagna.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate ad una distanza diversa da quella stabilita dal Codice Civile e dal Codice della Strada potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico e di viabilità lo richiedano e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità Competenti in materia di tutela ambientale.

Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, rami e ramaglie, dovessero cadere in acqua, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile.

ART. 63 - Igiene negli insediamenti rurali

Gli insediamenti rurali sono soggetti al rispetto delle seguenti norme:

a) Le abitazioni rurali possono accumulare i rifiuti solidi-urbani umidi in platee o concimaie purché sottoposti a tecniche di accumulo atte a favorire la formazione di composto o ammendante organico, evitando la formazione di cattivi odori, la proliferazione di insetti o animali molesti e la perdita di percolato, rispettando, comunque, le norme igienico-sanitarie vigenti.

b) Qualora l'abitazione rurale o azienda agricola non sia servita da fognatura pubblica, le acque nere o le acque di lavorazione dei prodotti agricoli, si devono gestire tramite l'installazione di adeguati sistemi di trattamento prima di essere allontanate per subirrigazione, oppure, in mancanza di tali trattamenti, le acque devono essere convogliate in una vasca di stoccaggio a tenuta e successivamente avviate allo smaltimento tramite ditte specializzate oppure ancora si possono utilizzare altri sistemi ammessi dalla normativa vigente.

E' assolutamente vietato lo spargimento delle acque bianche e nere, anche se parzialmente depurate, su corpi idrici superficiali; ciò é possibile solo quando le acque rispettano i limiti previsti dalle normative vigenti.

c) Per i rifiuti speciali quali i contenitori vuoti di pesticidi, antiparassitari, diserbanti, ecc., l'Azienda dovrà rigorosamente provvedere al loro smaltimento secondo le normative vigenti in materia.

d) E' fatto divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nonché lo scarico e l'immissione di rifiuti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee

ART. 64 - Arature, trasporti di letame, terra ed altri detriti.

I proprietari o frontisti confinanti con strade pubbliche non possono effettuare operazioni di aratura, fresatura e di altre attività di coltivazioni fino al ciglio delle strade o in modo da danneggiarle, ma devono conservare una fascia di rispetto non coltivata verso la strada, ripe e fossi di larghezza non inferiore al metro ed adottare gli opportuni accorgimenti per evitare qualsiasi danno. Le operazioni di aratura devono altresì essere condotte in modo tale da evitare possibili danni a qualsiasi manufatto, anche di privati, posto in prossimità dei confini. Durante le operazioni di aratura è fatto divieto di effettuare le manovre di ritorno sulle strade pubbliche, ricorrendo alla normale tecnica delle capezzagne. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti provocandone l'imbrattamento, in base alle norme del Codice della strada, è tenuto a provvedere immediatamente allo sgombero del materiale e alla pulizia dell'area interessata.

ART. 65 - Spargimento di liquami zootecnici

Indipendentemente da quanto previsto dalle prescrizioni allegate alle singole autorizzazioni provinciali, lo spargimento di liquami zootecnici sui terreni agrari durante l'anno è vietato nel raggio di cento metri dalle abitazioni.

Lo spargimento dei liquami, quando non vi siano colture in atto, deve essere comunque seguito da un rapido interrimento.

È fatto divieto di spargimento nei giorni festivi.

Nei mesi di luglio e agosto non è possibile lo spargimento nelle ore di massima insolazione e, comunque, solo su terreni in cui sia possibile l'immediato interrimento.

ART. 66 - Trattamenti antiparassitari in prossimità di abitazioni

L'esecuzione di trattamenti con antiparassitari, diserbanti, fitofarmaci e presidi sanitari in genere, nelle colture, nel verde ornamentale e negli allevamenti, dovrà essere effettuata da personale qualificato, munito di patentino se richiesto e adottando gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni a persone, animali e cose altrui.

Si dovrà pertanto:

operare in assenza di vento in modo da evitare che il principio attivo sia trasportato dal vento oltre i confini di proprietà;

lungo i confini operare con mezzi tecnici per evitare che il prodotto ricada in proprietà terze;

non abbandonare i contenitori vuoti dei presidi sanitari in luoghi accessibili ad animali, a persone terze o che possono creare danni all'ambiente in genere;

non lavare direttamente in acque correnti i contenitori ed i macchinari utilizzati per i trattamenti e non versare le acque di lavaggio degli stessi direttamente in acque superficiali;
non bruciare i contenitori vuoti dei presidi sanitari;
evitare perdite di liquidi contenenti presidi sanitari dai mezzi utilizzati per i trattamenti, su strade e suolo pubblico in genere

ART. 67 - Animali morti.

Gli animali morti per qualunque causa dovranno essere avviati alla distruzione o all'interramento in base alle disposizioni impartite dal competente Servizio Veterinario.

Art. 68 - Accensione fuochi.

E' vietato accendere fuochi a distanza minore di cento metri dalle strade, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, da mucchi di paglia, fieno e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile.

Quando non sia tecnicamente possibile ricorrere ad altri mezzi per l'eliminazione di sterpi, macchie, residui di potatura, ecc., è ammissibile l'uso del fuoco che deve essere acceso con l'adozione di ogni possibile precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà e deve essere costantemente sorvegliato, da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finchè non sia spento.

E' vietato dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto. In alternativa deve essere eseguito interrimento mediante fresatura o aratura.

E' vietato in ogni caso dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti sintetici, ecc.

E' vietato in ogni caso accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno.

Si applicano in proposito le disposizioni previste dal Testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza e, per responsabilità penali, il Codice Penale.

Art. 69 - Inquinamento.

E' vietato inquinare le acque sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con sostanze chimiche o naturali dannose al patrimonio ittico.

Non è permesso convogliare direttamente nei corsi d'acqua liquami provenienti da allevamenti zootecnici.

Lo scarico di acque in corsi d'acqua superficiali, derivanti da attività di ogni tipo, sia civili che produttive o di servizio, è ammesso solo a seguito di regolare autorizzazione rilasciata in base alle norme vigenti in materia di scarichi.

Art. 70 - Scarico abusivo.

E' vietato lo scarico o l'abbandono su terreni e fondi agricoli, alvei e scarpate, di rifiuti di ogni tipo.

Art. 71 - Esche avvelenate.

La lotta ad animali nocivi con l'uso di esche avvelenate è vietata, tranne che nei luoghi recintati in modo tale da non consentire l'accesso a persone ed animali e in casi di eccezionale emergenza igienica e sanitaria riconosciuta con provvedimento del Sindaco.

Art. 72 - Nidi di uccelli.

E' vietata la distruzione di nidi e nidiate di uccelli; è inoltre vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

Art. 73 - Norma finale, rinvio ed entrata in vigore.

E' abrogato il precedente regolamento comunale di polizia urbana e sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

Ai sensi dell'art. 75, comma 6, dello Statuto comunale, il presente regolamento entrerà in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del TUEL 267/2000, e sarà soggetto ad una seconda pubblicazione all'albo pretorio per una durata di 15 giorni ad avvenuta esecutività della stessa.